



STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita la Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ROMANA PRO JUVENTUTE TETTO " O.N.L.U.S. con sigla "ARPJTETTO" O.N.L.U.S.. L'Associazione è attiva dal 18 luglio 1953.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Lungotevere Dante n. 5.

FINALITÀ

Art. 3

ASSISTENZA E EDUCAZIONE

L'Associazione si propone di intraprendere iniziative atte ad intervenire sul disagio minorile e giovanile, privilegiando le esperienze di concreta e quotidiana condivisione.

Si propone la promozione di esperienze per l'accoglienza ed il pieno sviluppo delle potenzialità di bambini, ragazzi e giovani con difficoltà sociali e familiari, nella convinzione che l'accoglienza e l'azione educativa coscientemente condotte possano dare un contributo importante alla soluzione di tali problemi.

Art. 4

SPORT

Promuove lo sport come momento di aggregazione sociale, di educazione, di crescita e di impegno, come strumento di prevenzione, e ha lo scopo di permettere ai ragazzi del territorio di vivere lo sport come momento di amicizia e come esperienza di festa, in cui si sperimenta il confronto con l'altro e i propri limiti, si apprende il rispetto delle regole e il gusto dell'impegno.

Art. 5

FORMAZIONE

L'Associazione ha altresì lo scopo di formare soggetti occupati e disoccupati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento per le persone svantaggiate.

Art. 6

IMPEGNO INTERNAZIONALE

L'Associazione promuove progetti di assistenza, sport e formazione con particolare attenzione verso le esigenze dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso la collaborazione con altri organismi.

Art. 7

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si fonda sull'impegno volontario, gratuito e continuo dei suoi membri fondato sulla convinzione che il volontariato, quando non si limiti ad interventi meramente assistenziali e suppletivi delle carenze delle strutture istituzionali, abbia un alto valore di testimonianza.

STRUMENTI

Art. 8

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove e gestisce comunità familiari di accoglienza;
- promuove la crescita, l'istruzione e la formazione individuale e di gruppo di soggetti svantaggiati attraverso percorsi di sostegno e recupero scolastico, azioni di contrasto alla dispersione scolastica, attivando collaborazioni con le scuole e istituendo borse di studio e contributi a favore di studenti svantaggiati;
- promuove l'integrazione di extracomunitari attraverso la scolarizzazione e interventi di sostegno e socializzanti a favore dei nuclei familiari, dei singoli e delle comunità;
- promuove e organizza, anche in collaborazione con altre associazioni, la formazione, la crescita e la terapia individuale e di gruppo attraverso diverse forme di espressione artistica;
- costituisce e coordina piccoli villaggi, integrati nel territorio che li circonda, dove convivono comunità e famiglie disponibili all'apertura, potendo offrire risposte differenziate e più mirate di ospitalità, alle diverse esigenze del disagio;
- promuove e partecipa come socio a cooperative di solidarietà sociale finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà, nella convinzione che il lavoro è un elemento fondamentale di integrazione sociale;
- organizza attività sperimentali, di studio e di sensibilizzazione sui problemi dell'emarginazione;
- gestisce centri e organizza corsi di formazione ed aggiornamento per giovani, lavoratori svantaggiati ed altre categorie deboli sul mercato del lavoro, anche in prospettiva di un loro inserimento in cooperative sociali;
- svolge attività di addestramento, qualificazione, perfezionamento e orientamento scolastico e/o professionale;
- promuove e realizza ricerche, studi, attività di documentazione nell'ambito dei settori nei quali opera;
- promuove la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;
- organizza, occasionalmente, eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai soli fini di raccolte di fondi e sempre a vantaggio esclusivo dell'associazione;
- potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, e intrattenere rapporti con Istituti di Credito;
- potrà promuovere e gestire altresì attività culturali, ricreative, congressuali e turistiche utili al completamento dell'azione sociale, all'integrazione dei cittadini nella comunità e alla promozione umana.

Art. 9

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 10

COLORI SOCIALI

I colori sociali dell'Associazione sono blu e giallo.

I SOCI

Art. 11

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

I membri dell'Associazione, motivano la loro appartenenza all'Associazione stessa sulla base di una scelta di partecipazione ad un progetto comune tendente all'eliminazione delle situazioni di emarginazione presenti nella società, nella convinzione che l'accoglienza e l'azione educativa coscientemente condotte possano dare un contributo determinante alla soluzione di tali problemi.

Quali che siano le motivazioni profonde che ispirano tale scelta, siano cioè esse motivazioni di carattere religioso, politico o morale, esse hanno come matrice comune l'affermazione del principio della fratellanza fra gli uomini, e l'auspicio della collaborazione fra tutti coloro che, animati da buona volontà, si adoperano per la costruzione di un mondo più giusto.

Art. 12

L'ammissione all'associazione è deliberata a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato e i relativi diritti sono strettamente personali e non sono trasferibili.

Art. 13

La qualità di associato si perde per recesso volontario, per la sopravvenuta impossibilità di partecipare alla vita associativa o per esclusione. L'associato può essere escluso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione, ovvero in caso di morosità nel pagamento delle quote associative.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di carattere disciplinare l'interessato può ricorrere all'assemblea.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Art. 15

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 16

E' incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dai soci al solo fine di contribuire alla regolare vita dell'associazione, ed eventuali prestiti di somme di denaro per le necessità dell'associazione, da parte di un socio, si intendono infruttiferi.

Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

ORGANI

Art. 17

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA

Art. 18

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 19

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative.

In alternativa è ammessa la convocazione per mezzo di avviso consegnato a mano, ovvero raccomandata a/r, fax o posta elettronica presso l'indirizzo comunicato dal socio.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 20

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 21

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci.

A ciascun socio spetta un solo voto.
Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di tre per ciascun socio.

Art. 22

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- fissa le linee programmatiche dell'Associazione, decide sul numero dei Consiglieri di cui si compone il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Sindaci;
- approva le relazioni ed i bilanci, preventivo e consuntivo, presentati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Sindaci;
- determina l'importo della quota associativa annuale e di eventuali altri contributi;
- delibera sulle modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci;
- delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi dei soci attraverso i provvedimenti di carattere disciplinare del Consiglio Direttivo.

Deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 23

L'assemblea straordinaria dei Soci:

- delibera sulle modifiche all'Atto costitutivo e allo Statuto;
- delibera sulla responsabilità e sull'eventuale decadenza del Consiglio Direttivo, e procede alla rielezione del Consiglio nella stessa seduta;
- delibera circa lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Per questo tipo di delibere, che devono essere argomento specifico all'ordine del giorno, la maggioranza richiesta è dei due terzi dei presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione. È nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vicepresidente e il Segretario Generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare la metà dei suoi componenti. In questo caso l'assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'attività dell'Associazione secondo le linee programmatiche fissate dall'assemblea;
- fissa la data dell'assemblea annuale;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo; dai bilanci consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- predisponde la relazione sociale;
- stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per il personale impiegatizio dipendente dall'Associazione;
- delibera sulla scelta dei tecnici;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione in qualità di socio;
- assume, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari con Istituti di Credito ed Enti per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;

Tali poteri possono essere delegati in tutto o in parte al Presidente e, solo in parte, al Segretario. Nei verbale di delega devono essere indicati i poteri delegati.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente) da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo, ovvero ogni qual volta il Presidente, o almeno la metà dei membri, lo riterrà necessario.

Art. 28

Le cariche associative sono a titolo gratuito.

IL PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente:

- partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto e ne dirige i lavori, resta in carica quanto quest'ultimo;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale e la firma legale dell'Associazione;
- a lui il Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nei verbale di delega devono essere indicati i poteri delegati;
- su proposta del Segretario Generale nomina e revoca il personale dipendente;
- accetta quanto è offerto e devoluto all'Associazione, riferendone al Consiglio Direttivo;
- stipula le convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività o iniziative relative ai suoi fini istituzionali.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 30

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo ed assolve i compiti del Presidente in caso di impedimento o assenza di questo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 31

Il Segretario Generale:

- sovrintende all'andamento tecnico e amministrativo;
- propone al Presidente i provvedimenti relativi al personale dipendente dell'Associazione;
- espletta tutti i compiti necessari al buon andamento dell'Associazione non espressamente attribuiti al Consiglio Direttivo e al rappresentante legale dell'Associazione.

I CONSIGLIERI

Art. 32

Ciascun consigliere ha l'incarico di occuparsi di un determinato settore di attività a favore dell'Associazione, e ne è responsabile di fronte al Comitato Direttivo e all'assemblea dei Soci.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 33

Il Collegio dei Sindaci si compone del Presidente e di due membri. È nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. I componenti del Collegio dei Sindaci sono rieleggibili.

Art. 34

Il Collegio dei Sindaci:

- controlla ed esamina almeno semestralmente i libri contabili e il contenuto della cassa;
 - presenta all'assemblea una relazione sul bilancio e sulle attività finanziarie dell'Associazione.
-

IL PATRIMONIO

Art. 35

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dai Soci, da contributi, da donazioni, elargizioni e proventi di qualsiasi natura e specie, e da eventuali beni di proprietà dell'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 36

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo, o un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre, in ogni esercizio, un bilancio preventivo, in cui rappresentare, con prudenza, le entrate e le spese, nonché l'eventuale avanzo o disavanzo di gestione previsto per l'esercizio successivo.

Tale bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

SCIOLGIMENTO

Art. 37

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche i liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti simili che perseguono fini di utilità sociale individuati dall'assemblea dei Soci.

NORME FINALI

Art. 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei Soci in data 12 ottobre 2005.

Il Segretario dell'assemblea

Elena Bordignon

Il Presidente dell'assemblea

Sergio Suttori